



COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 73 del 10/09/2021	Oggetto: Rimborso spese legali sostenute dal segretario comunale – omissis – per procedimento penale e civile relativo a fatti e atti connessi all'attività di servizio. Sentenze di assoluzione – DIRETTIVE
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **11:45** presso la Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Vicesindaco	Congiu Giuseppe	Si	
Assessore	Manca Alessandra	Si	
Assessore	Conversi Enrico	Si	

Presenti: **4**
 Assenti: **0**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott.ssa Emanuela Stavole** in qualità di **Segretaria Comunale**.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che il segretario di questo Comune – omissis – è stato destinatario di un procedimento penale RGNR 660 /14 Tribunale di Oristano per fatti commessi nell'esclusivo interesse del Comune e per il quale è stato assolto dal suddetto Tribunale in data 12.12.2018 “perché il fatto non costituisce reato” oltre che dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 07.11.2019 con sentenza di conferma della sentenza del Tribunale di Oristano di cui sopra;
- Visti, oltre alle sentenze anzi richiamate, tutti i documenti in atti dai quali, in sintesi, si evince:
 - o La reiterata richiesta del segretario al Comune di accollarsi gli oneri della spesa per assistenza legale quantificata, come da parcelle allegate, in complessivi € 35.762,69;
 - o La indisponibilità, espressa dalla precedente amministrazione con nota prot. n. 1334 del 23.03.2018 con la quale, a seguito di diversi rilievi mossi avverso la richiesta del segretario, al medesimo testualmente comunicava: “si ritiene di non dare seguito alla richiesta in questione, non risultando agli atti dell'Amministrazione la preventiva comunicazione circa l'instaurazione del giudizio e la scelta del legale, nonché il comune gradimento espresso per la nomina. L'amministrazione, comunque, si riserva di verificare la congruità della richiesta al fine dell'eventuale riconoscimento di un indennizzo”;
 - o La nota di riscontro a firma del segretario, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4737 in data 08.11.19 con la quale, oltre a ribadire le proprie ragioni a fondamento della richiesta di accollo, evidenzia e sottolinea:

L'esecutività della sentenza del Tribunale di Oristano (sentenza passata in giudicato);

Che la scelta dell'Avv. Stefano Porcu fu concordata con il sindaco contemporaneamente alla presa d'atto della denuncia presentata nei confronti del segretario;

Che i fatti contestati sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Che la parcella professionale rientra nei limiti massimi dei parametri stabiliti con decreto Ministeriale;

Che non sussiste alcun conflitto di interessi tra l'amministrazione del Comune e il segretario;

Premesso e visto quanto sopra ed atteso che:

- Nell'interpretazione della normativa in questione, la Giurisprudenza ha statuito che l'Ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. Con riferimento ai fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, la Giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio sottesa alla norma è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse, dell'Amministrazione di appartenenza.
- Per quanto attiene all'aspetto sollevato dalla precedente amministrazione, ossia: “non risultando agli atti dell'Amministrazione la preventiva comunicazione circa l'instaurazione del giudizio e la scelta del legale... omissis ..” si sottolinea che a fronte di un orientamento del Consiglio di Stato incline a negare il rimborso qualora la nomina del difensore non sia stata concordata con l'Amministrazione, pronunce più recenti ammettono il rimborso ex post (v. Corte dei Conti, sezione Veneto, n. 245/2012;
- Che l'orientamento della Corte è supportato da una consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l'ente è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione, sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole all'amministrazione locale e come tale “il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato , (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999”;

- Con riferimento all'aspetto del conflitto di interessi, è sufficiente evidenziare, a riprova della insussistenza di detto conflitto, come "l'imputato" sia stato assolto con formula piena, perché "il fatto non costituisce reato";

VISTO il regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali, approvato con delibera consiliare n. 43 del 29.09.2017, che all'art. 2 testualmente recita:

- 1) "il dipendente comunale ha diritto di essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio. La stessa tutela è accordata al Segretario comunale ... omissis ...";

VERIFICATI tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal Segretario Dott. per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che:

- a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ***** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita dal Segretario*****;
- c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal Segretario, accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge, ed i fini istituzionali dell'ente;
- d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata;
- e) che il giudizio penale si è concluso con l'assoluzione del Segretario "perché il fatto non sussiste", sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 07.11.2019;

CONSIDERATO:

- che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal Segretario *****all'esito del procedimento penale conclusosi, come detto, con sentenza di assoluzione e che lo stesso ha tempestivamente informato l'ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico, concordando con l'amministrazione la nomina del difensore di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

- Che ricorrono tutte le condizioni di ammissibilità previste dal su richiamato regolamento comunale che subordina il rimborso delle spese legali:

- 1) alla sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- 2) alla carenza di conflitto d'interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione;
- 3) alla conclusione del procedimento con una sentenza definitiva che escluda la responsabilità del convenuto per i fatti o gli atti contestatigli;

PRESO ATTO del parere di congruità, deliberato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cagliari in data 28 luglio 2021, a favore dell'Avv. Stefano Porcu sulla somma complessiva di € 25.852,50 per compensi relativi all'incarico professionale svolto nell'interesse dell'assistito Dott. Segretario di questo Comune, oltre il rimborso forfettario per le spese generali, oltre l'IVA, C.P.A, e accessori di legge per un ammontare totale complessivo pari a € 39.256,06 (€ 31.573,80 parcella per procedimento penale RGNR 660/14 (GUP Tribunale di Oristano) - € 7.682,26 parcella procedimento penale RGNR 660/14 Corte d'Appello di Cagliari) ;

VISTA:

- la rideterminazione della richiesta di pagamento acquisita in data 07.09.21 al n. 4770 del protocollo generale del Comune, con la quale il Segretario Dott....., testualmente comunica: “ nel richiedere la liquidazione della fattura rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari n. 177 del 06.08.2021 per l’espressione del parere di congruità si precisa che, in ragione delle intese intercorse con l’Avv. Stefano Porcu è dovuta solo la minor somma di € 35.762,69, rispetto alla somma complessiva liquidata dall’Ordine e pari a € 39.256,05;
- la fattura n. 177 del 06.08.2021 rilasciata dallo Studio Legale Porcu e Barberio di Cagliari al committente Dott. segretario comunale a titolo di “rimborso spese sostenute approvazione parcella Ordine Avvocati” dell’importo complessivo di € 1.292,00;
- l’istruttoria “riservata” predisposta dal responsabile del servizio competente da cui si evince la sussistenza dei requisiti prescritti dal su citato regolamento comunale ai fini del rimborso in argomento;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dal Dott. ***** per la complessiva somma di € 37.054,69 di cui:

- € 35.762,69 pari all’ammontare delle parcelle emesse dall’Avv. Porcu per i procedimenti penali sopra richiamati, comprensive di relativi oneri accessori;
- € 1.292,00 relativi all’importo dovuto all’Ordine degli Avvocati di Cagliari per il rilascio del parere di congruità sulle sopra citate parcelle;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE per le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dal segretario comunale Dott. *****, della complessiva somma di € 37.054,69 al lordo degli accessori di legge, quale spesa per l’assistenza e la difesa legale nel procedimento penale RGNR 660/14 GUP Tribunale di Oristano - / RGNR 660/14 Corte d’Appello di Cagliari , al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell’esercizio delle proprie mansioni di Responsabile del Servizio Tecnico e nell’espletamento delle proprie funzioni, ed all’esito è stata comunicata sentenza di assoluzione n. 217/2018 del 12.06.2018 con formula piena “...perché il fatto non costituisce reato ”;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio Finanziario – AA.GG. il relativo impegno di spesa e liquidazione della somma suddetta, con imputazione sul cap. 1253 bil. 2021;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaca Patrizia Carta	Segretaria Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole
----------------------------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 09/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 09/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **10/09/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Abbasanta, 10/09/2021

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **10/09/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Abbasanta, 10/09/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 10/09/2021